



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**83/2012**

**OTTOBRE/5/2012 (\*)**

*11 Ottobre 2012*

**AMPLIATE LE IPOTESI DI  
DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA DELLE  
PERDITE SU CREDITI IN CAPO AI  
SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO  
D'IMPRESA.**

**SONO STATE ISTITUITE NUOVE  
IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ  
“AUTOMATICA” DELLE STESSE SE  
RIFERITE A CREDITI DI IMPORTO  
NON SUPERIORE A € 2.500 (5.000 PER  
LE IMPRESE DI GRANDI  
DIMENSIONI) OVVERO A CREDITI  
PRESCRITTI.**

***In tempo di crisi, una delle poste del bilancio più critiche è quella dei crediti***, a causa degli effetti del suo trattamento contabile sotto l'aspetto economico, patrimoniale, finanziario e fiscale. **Difatti, la stima di perdite sui crediti:**

- ***riduce il risultato economico dell'esercizio per pari importo; se è negativo, incrementa la perdita relativa;***
- ***ha effetto sul risultato d'esercizio, che incide sul valore del patrimonio netto e quindi sul capitale dell'impresa;***
- ***incide sulla previsione dei flussi di cassa futuri e quindi anche sulla valutazione della capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni.***

Da un punto di vista civilistico, ***l'art. 2426, comma 1, punto 8) c.c.***, stabilisce che i redditi devono essere iscritti ***"in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo"***. In altri termini, noto e certo il valore nominale di un credito, questo deve essere iscritto in bilancio tenuto conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non maturati, altre cause di minor realizzo conosciute.

Orbene, il D.L. n. 83 del 22/06/2012, meglio noto come "DECRETO CRESCITA", convertito nella legge n. 134/2012, ha introdotto all'interno dell'art. 101 TUIR nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti, senza particolari oneri documentali, in quanto si considerano sussistenti ***"ex lege"*** i cosiddetti **elementi "certi e precisi"** prescritti dal comma 5.

Nello specifico il nuovo comma 5 dell'art. 101 risulta così formulato:

***5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182- bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.***  
*Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della*

sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o **del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione** o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

**Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.**

Dalla nuova formulazione del citato art. 101, comma 5, si evince, oltre all'esplicitazione, tra le procedure concorsuali al cui verificarsi sussiste la possibilità di deduzione delle perdite su crediti, degli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, anche un **ampliamento delle ipotesi di deducibilità ex lege**, ossia "**automatica**", delle perdite su crediti.

Nello specifico, la novella normativa ha previsto che i predetti "*elementi certi e precisi*", con la conseguente deducibilità "automatica" della perdita, sussistono, in ogni caso, se:

- il credito è di **modesta entità** e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento**;
- il diritto alla **riscossione del credito è prescritto**;
- per i **soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali**, il **credito è cancellato dal bilancio** per effetto di eventi estintivi.

### **CREDITO DI MODESTA ENTITÀ E LIMITE TEMPORALE DEI 6 MESI DALLA SCADENZA DEL RELATIVO PAGAMENTO.**

L'esistenza della perdita su crediti è automaticamente dimostrata e, quindi, deducibile dal reddito d'impresa, **senza la necessità di fornire ulteriori prove**, se **il credito da cui è derivata la perdita soddisfa, congiuntamente, due condizioni:**

- 1) **il termine di scadenza del proprio pagamento è decorso da almeno sei mesi.** Non essendo stabilite espresse eccezioni, tale beneficio dovrebbe ritenersi applicabile **anche ai crediti rispetto ai quali il termine di sei mesi dalla scadenza è già decorso alla data di entrata in vigore del novellato art. 101, co. 5, del Tuir;**
- 2) se il credito è di **modesta entità**, ovvero non supera il seguente importo:
  - ✓ **euro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione,** individuate a norma dell'art. 27, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
  - ✓ **euro 2.500,00 negli altri casi.**

A questo proposito, si rammenta che per "***imprese di più rilevante dimensione***" si intendono quelle che conseguono ***un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro***, così come sembra evincersi dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 18/E del 31/05/2012. Il precedente limite era fissato invece ad euro 150 milioni, così individuato dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, n. 181850.**

#### **PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO.**

***Per effetto delle novità introdotte dal DL 83/2012 convertito, gli "elementi certi e precisi" che legittimano la deducibilità della perdita sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.***

***Pertanto, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è "automatica". In ogni caso, non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su***

***crediti prima del decorso del termine di prescrizione, laddove si ritenga che l'irrecuperabilità del credito si sia già manifestata.***

***Di regola, i diritti si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni, così come statuito dall'art. 2946 c.c.***

***Peraltro, in determinate ipotesi, sono previsti termini più brevi.***

Di seguito, si fornisce una tabella riepilogativa dei casi di maggior interesse per i titolari di reddito d'impresa.

| <b>TIPOLOGIA DI CREDITO</b>  | <b>TERMINE DI PRESCRIZIONE</b> |
|--|--------------------------------|
| Tutti i diritti per cui non è prevista una deroga specifica ( <b>regola generale</b> )                               | 10 anni                        |
| Crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici                      | 5 anni                         |
| Canoni e ogni pagamento periodico ad anno o in termini più brevi   | 5 anni                         |
| Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro   | 5 anni                         |
| Provvigione del mediatore  | 1 anno                         |
| Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (nel caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa) | 18 mesi                        |
| Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (altri casi)  | 1 anno                         |
| Premi assicurativi   | 1 anno                         |

Al termine di prescrizione sono connesse alcune problematiche, tra le quali si evidenziano:

- ***l'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, che, ai sensi dell'art. 2935, c.c. è rappresentato dal giorno in cui il credito è sorto;***

- ***l'individuazione di eventuali interruzioni/sospensioni della prescrizione (per effetto, ad esempio, della costituzione in mora del debitore attraverso una intimazione al pagamento effettuata in forma scritta).***

Alla luce di ciò una soluzione pratica che consentirebbe di limitare eventuali contestazioni, in materia di prescrizione, sarebbe quella di dettagliare sulle fatture i termini di pagamento.

**N.B.**

***I crediti prescritti sono automaticamente deducibili a prescindere dal relativo importo e pertanto anche se superiori a € 2.500 (5.000).***

#### **SOGGETTI IAS/IFRS**

***Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli "elementi certi e precisi" sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.***

***Dovrebbero rientrare tra gli eventi estintivi del credito:***

- ***le cessioni pro soluto;***
- ***le transazioni;***
- ***le conversioni del credito in partecipazione;***
- ***le rinunce;***
- ***le prescrizioni.***

#### **DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA'**

***La modifica normativa in esame è priva di una specifica disposizione di decorrenza.***

In base a quanto stabilito dal c.d. "***Statuto dei diritti del contribuente***" (art.3 L. 212/2000), secondo cui le modifiche introdotte, in relazione ai tributi periodici, sono applicabili soltanto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta 2013 (soggetti "solari").

***Occorre peraltro considerare che il citato Statuto si propone di tutelare il contribuente da immediati aggravii d'imposta.***

***Tenuto conto che, nel caso di specie, l'evidenziata esigenza di tutela non sussiste (atteso che la novità normativa è favorevole al contribuente stesso), la decorrenza della norma è fissata già dal periodo d'imposta 2012.***

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
***Edmondo Duraccio***

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

**ED/FC/GC**